



**S.U.A. Stazione Unica Appaltante:  
Provincia di Pesaro e Urbino**

Codice AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti): 0000159342

\*\*\*

**Amministrazione aggiudicatrice:  
Comune di GABICCE MARE (PU)**

\*\*\*

Prot. n.                    del  
Classificazione: 002-13  
Fascicolo: 2018 – 72 – 0

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO		
P R O T.	19 FEB. 2019	
	N° 6476	
Tit. 002	Cat. 13	Fasc. 2018-72-0
G E N		

**DISCIPLINARE DI GARA**

\*\*\*

1

**OGGETTO: APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE del SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GABICCE MARE E DI GRADARA (PU).**

Procedura di gara sotto soglia comunitaria aperta ex art. 35 c. 1 lett. a) e art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Con aggiudicazione secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 commi 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

**Numero gara ANAC: 7189493**

**Codice Identificativo gara - CIG 7793930A7E**

Vocabolario Comune per appalti pubblici – CPV principale: 90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento strade



Per la gara in oggetto, considerato il valore attribuito alla concessione di €. 60.0000,00, il concorrente è esente dal pagamento della tassa di gara da versare ad Associazione Nazionale Anti Corruzione ANAC ai sensi della Delibera ANAC nr. 1174 del 19 dicembre 2018  
Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019

**SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12,00 del giorno  
20 MARZO 2019**

**SEDUTA PUBBLICA DI GARA ore 9,00 del giorno 28 MARZO 2019,  
presso la Provincia di Pesaro e Urbino – V.le Gramsci n. 4 – 61121  
Pesaro**

Il presente **disciplinare** di gara contiene le norme integrative al bando di gara relative ai seguenti punti:

- modalità di partecipazione alla procedura di gara aperta indetta a norma degli art. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione;
- altre ulteriori informazioni inerenti l'appalto per l'affidamento in concessione del **SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GABICCE MARE E DI GRADARA (PU)** come meglio esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, per brevità, CSA).



**La Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo anche Provincia o S.U.A.) incaricata dal Comune di Gabicce Mare, (nel prosieguo anche Comune), ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determinazione del Settore V – Polizia Municipale del Comune di Gabicce Mare n. 72/PM del 06.09.2018 e secondo le modalità stabilite nella Convenzione sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in data 03.07.2017, indice la presente gara a procedura aperta, sotto soglia comunitaria così come definita dall'art. 3, comma 1 lett. sss) ed ai sensi dell'art. 3 art. 59 e art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della CONCESSIONE del servizio di “Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali nell’ambito del territorio del Comune di Gabicce Mare e di Gradara (PU) - CIG 7793930A7E -**

La Concessione **non è suddivisa in lotti**, le modalità di gara, i requisiti di partecipazione, le modalità di finanziamento, il Capitolato Speciale d’Appalto e le altre ulteriori informazioni sono state approvate con **determinazione del Settore V - Polizia Municipale del Comune di Gabicce Mare n. 72/PM del 06.09.2018.**

#### **Criterio di aggiudicazione**

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa sulla base delle migliori caratteristiche tecnico-qualitative** ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.

Lo stesso criterio, ai sensi dell'art. 173 dello stesso Decreto, riferendosi ad una concessione di servizi che non comporta oneri né costi per il committente e che non prevede una base d'asta da ribassare, mancando del tutto l'elemento prezzo, verrà declinato esclusivamente riguardo le caratteristiche tecniche offerte **sulla base di criteri qualitativi (art. 95 e 173 del D.lgs. n. 50/2016)**, con il punteggio complessivo massimo di **cento punti**.

La stazione appaltante potrà attivare il procedimento di verifica della congruità dell'offerta esclusivamente qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa (art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

La presente gara è soggetta all'applicazione del **D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**



**“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (da qui in avanti D.Lgs. n. 50/2016) e in generale:**

il titolo I della parte I, Principi e disposizioni comuni;  
il titolo IV della parte I, Modalità di affidamento – Principi comuni  
il titolo II della parte II - Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia  
la parte III – Contratti di concessione  
in particolare, i seguenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 50/2016:  
l'art. 31, relativo alla figura del responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione di servizi e forniture;  
l'art. 36 sui contratti sotto soglia;  
l'art. 37 sugli obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze;  
l'art. 60 sulla procedura aperta;  
l'art. 95 e l'art. 173 sui criteri di aggiudicazione;  
gli artt. 164-178 sui contratti di concessione.

“Codice dei Contratti Pubblici”, del D.P.R. n. 207/1010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte ancora in vigore ex art.216 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. oltrechè dalle disposizioni previste dal CSA, dagli altri elaborati di progetto, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara.

Alla luce di autorevole dottrina e della nota operativa ANCI del 19/10/2018 Prot. 76/VSG/SD, risulta incerta l'applicazione diretta degli artt. 40 e 52 del “Codice”, che sono anzitutto riferiti alla procedura sopra soglia comunitaria e non sono richiamati dall'art.36 comma 1 tra le disposizioni di applicazione obbligatoria nel quadro normativo per le procedure sotto soglia. **L'appalto, pertanto, nelle more della definizione di tutte le procedure tecniche necessarie per l'utilizzo da parte di questa S.U.A. in riuso della piattaforma telematica di E Procurement denominata “GT-SUAM” della Regione Marche, si svolgerà con modalità alternative alla piattaforma elettronica, presentando l'offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all'interno della busta chiusa sigillata e controfirmata.**

L'affidamento e l'esecuzione del presente appalto garantiscono la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Sono, altresì, rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n.50/2016.

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al suddetto bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura in oggetto.



Seguono le informazioni relative alla presente gara.

### **Norme applicabili e normativa di settore di riferimento**

Parte III Contratti di Concessione - del D.Lgs. - N. 50/2016 (Codice Appalti).

Ai sensi dell'**art. 164 del D.lgs. n. 50/2016**, alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella **parte I e nella Parte II del Codice**, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e reazione dei bandi degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

L'appalto sarà quindi affidato ai sensi degli artt. 3, comma 1- lett. vv) "concessione di servizi" – **Nel contratto di concessione di servizi viene riconosciuto a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi** e comma 1 - lett. sss), 36, 60, 95 comma 3 lett. a), 97 comma 3, del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 ovvero mediante **procedura aperta**, seguendo il **criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

Trattandosi di un servizio che non comporta costi per l'Amministrazione precedente e che non prevede un importo posto a base d'asta da ribassare o aumentare, mancando del tutto "l'elemento prezzo" si precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico-qualitative-gestionali del servizio offerto (art. 95, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016

La presente gara verrà quindi aggiudicata, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'operatore economico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla sola offerta tecnica sulla base di criteri di valutazione, ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di 100 punti individuata sulla base di criteri qualitativi (art. 95 c. 7 e 173 del D.lgs. n. 50/2016).

L'affidamento e l'esecuzione del presente appalto garantiscono la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Sono, altresì, rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n.50/2016.

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al suddetto bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura in oggetto.



La procedura di gara risponde, altresì alle disposizioni previste dal bando e dal presente disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie e regionali vigenti nella materia oggetto di convenzione.

#### **Normativa di settore di riferimento**

- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"
- Lgs. N. 285/1992 e s.m.i. "Codice della Strada" e Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992

*Il presente disciplinare di gara, non essendo disponibile alla data attuale il bando tipo dell'A.N.A.C. per concessione di servizi cui conformarsi (art. 71 D.Lgs. n. 50/2016), è elaborato nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i*

### **1. STAZIONE APPALTANTE**

#### **Provincia di Pesaro e Urbino**

Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro (PU) – Tel. 0721.3591 – Codice NUTS: ITE31

**Profilo di committente:** <http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/>

**Punti di contatto:** Dott. **Stefano Braccioni** – Responsabile della P.O. Appalti e Contratti – tel. 0721.3592348-269-223 – fax 0721.3592539 – e-mail: [s.braccioni@provincia.ps.it](mailto:s.braccioni@provincia.ps.it) - pec [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

### **2.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

#### **Comune di GABICCE MARE**

Via C. Battisti n. 66, 61011 GABICCE MARE (PU) - tel. 0541820611 - fax 0541953741 – email: [comandopm@comune.gabicce-mare.pu.it](mailto:comandopm@comune.gabicce-mare.pu.it) – pec: [comune.gabiccemare@emarche.it](mailto:comune.gabiccemare@emarche.it) – C.F. e P.I. 00262320419

**Responsabile Unico del Procedimento:** Dott. **LUCIANO LOCCIONI** – Comandante del Corpo di Polizia Municipale dei Comuni di Gabicce Mare e Gradara – Responsabile del Settore Polizia Municipale – tel. 0541/954507 - email: [comandopm@comune.gabicce-mare.pu.it](mailto:comandopm@comune.gabicce-mare.pu.it)

**L'Amministrazione che stipulerà il contratto di concessione:** Amministrazione



Comunale di Gabicce Mare.

### 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- **Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale** comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, il prospetto economico degli oneri necessari per l'acquisizione dei servizi, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale,

- **Bando** di gara sarà pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici **N. 23 del 22/02/2019**

- **Disciplinare** di gara con i relativi allegati:

- Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative;

- Allegato 2 – D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) (file ESPD REQUEST in formato xml)

- *Allegato 3 - Dichiarazioni integrative*

- *Allegato – Schema soggetti sottoposti al controllo antimafia;*

- *Capitolato Speciale d'Appalto*

#### **Documenti informativi:**

- **Determinazione a contrarre** del Comune di Gabicce Mare n. 72 del 06.09.2018

- Capitolato Speciale d'Appalto.

- *Elenco strade comunali di Gabicce Mare*

- *Cartografia del Comune di Gabicce Mare*

- *Elenco strade comunali di Gradara*

- *Cartografia del Comune di Gradara*

#### **Pubblicità di gara**

Il bando di gara sarà pubblicato su:

- **G.U.R.I** (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale Contratti pubblici **N. 23 del 22/02/2019**)



- profilo di committente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino dal 22.02.2019 al 20.03.2019  
<http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/categorie/1204/http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti>;

- profilo di committente del Comune di Gabicce Mare e del Comune di Gradara;
- sito del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** attraverso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici Regione Marche;
- **Amministrazione Trasparente della Provincia di Pesaro e Urbino** – (nel rispetto di quanto contemplato all'art. 29 Del D.lgs. n. 50/2016).

Gli effetti giuridici della gara decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - V Serie Contratti Pubblici.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino mette a disposizione l'accesso libero e incondizionato a tutta la documentazione di gara sul profilo di committente <http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti> dal quale sarà quindi possibile scaricare tutti gli elaborati per la partecipazione (art. 74 del D.lgs. n. 50/2016).

La suddetta documentazione è inoltre visionabile presso la Provincia di Pesaro e Urbino, Stazione Unica Appaltante, - P.O. Appalti e Contratti - tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

#### 4. PUNTI DI CONTATTO PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI E FORMA DELLE COMUNICAZIONI

##### 4.1. Punti di contatto per richieste di chiarimenti

I chiarimenti inerenti la presente procedura di gara possono essere richiesti, **sempre in forma scritta, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare:**

- alla Stazione Unica Appaltante - Dott. **Stefano Braccioni** – Responsabile della P.O. Appalti e Contratti – tel. 0721.3592348-269-223 – fax 0721.3592539 – e-mail: [s.braccioni@provincia.ps.it](mailto:s.braccioni@provincia.ps.it) – pec [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it) per quanto concerne gli aspetti strettamente relativi alla gestione della gara;
- **al Responsabile Unico del Procedimento Dott. LUCIANO LOCCIONI** – Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di Gabicce Mare Tel. 0541/954507 - Fax 0541/838616 – email



comandopm@comune.gabicce-mare.pu.it – pec:  
comune.gabiccemare@emarche.it ogni altra informazione.

- La proposizione di quesiti da inoltrare agli indirizzi posta elettronica/PEC, **almeno 6 giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in **lingua italiana**. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro cinque giorni lavorativi** dalla ricezione della richiesta di chiarimento all'indirizzo di posta elettronica non certificata dal quale è pervenuta la richiesta stessa.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Con riferimento all'operatore economico richiedente, le istanze di chiarimento devono riportare: la **denominazione**, il **numero di telefono – fax – indirizzo e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**.

La Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente e in forma anonima sul **profilo di committente**: [www.appalticontratti.provincia.pu.it](http://www.appalticontratti.provincia.pu.it) eventuali richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura con le relative **risposte ritenute d'interesse generale per la partecipazione alla gara**.

#### **4.2. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica o strumento analogo, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Ad eccezione di quanto sopra previsto per le richieste di chiarimenti, la Stazione Unica Appaltante della Provincia ed il Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvedono ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente gara all'indirizzo PEC o al numero di fax indicati dal concorrente in sede di gara. Tali comunicazioni sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte del destinatario a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate al **Responsabile Unico del Procedimento**; diversamente la Stazione Unica Appaltante ed il Comune declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## 5. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

### 5.1. Oggetto della concessione

La procedura di gara - così come indicato all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto - ha per oggetto l'affidamento in concessione delle prestazioni inerenti il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza del Comune di Gabicce Mare e del Comune di Gradara, interessate da incidenti stradali anche nel caso in cui sia rimasto sconosciuto il veicolo e/o il conducente dello stesso e ricomprende le attività di ripristino dettagliatamente indicate all'art. 1 del CSA, al fine di perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali anche coerentemente con le previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul manto stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente e per la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico veicolare.

Tali interventi di ripristino devono essere effettuati per garantire la sicurezza e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. n. 152 "Norme in materia ambientale" del 03.04.2006.

**Le modalità di svolgimento dei servizi oggetto di concessione sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.**

I servizi sono classificati con il **Codice CPV (Common Procurement Vocabulary - Vocabolario Comune Appalti Pubblici)**

CPV principale è **90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento strade**

Codice NUTS: IT ITI31



## 5.2 Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio oggetto di concessione comprendente le attività indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) deve essere espletato sul territorio del Comune di Gabicce Mare e del Comune di Gradara.

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, il concessionario non può per nessuna ragione sopprimerli o non eseguirli in tutto o in parte. Tutte le attività comprese nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati a termini di legge.

## 6. – VALORE DALLA CONCESSIONE –

### 6.1 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il **valore stimato complessivo** della concessione comprensivo della facoltà di proroga è determinato in **€. 60.000,00** (valore concessorio annuo €. 10.000,0) al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 167 e 35 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art 18 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione). Il valore sopra indicato è puramente indicativo ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del soggetto responsabile, sulle strade di competenza dei Comuni di Gabicce Mare e di Gradara.

Tale valore, è stato calcolato in particolare tenendo conto della durata della concessione compreso il periodo di eventuale proroga di **anni 3 (durata della concessione tre (3) anni più eventuale proroga di ulteriori tre (3) anni)** e della media degli introiti relativi agli anni 2016 e 2017.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio.

**Trattandosi di concessione, il servizio non comporta nessun onere economico, ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. n. 50/2016, a carico della S.U.A. e dei Comuni di Gabicce Mare e di Gradara.**

**La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio", assumendosi completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione.** Gli oneri saranno sostenuti da parte degli autori dei danni o dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile e



recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento o nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi n, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulta assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia, i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico del concessionario, il quale non potrà rivalersi nei confronti dell'Amministrazione comunale committente.

L'Amministrazione comunale, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di Concessione durante il periodo di efficacia, derivanti dalla presente procedura, previa autorizzazione del **Responsabile Unico del Procedimento**, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 175 del D.lgs. n. 50/2016.

## 6.2 Costi della sicurezza

I **costi della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione in oggetto** sono pari ad **euro zero** in quanto la presente concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del concessionario non determinante interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e non valutabile in termini di rischi specifici. Non è pertanto necessario redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). Sarà cura dell'Amministrazione comunale elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi.

E' obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Per tutti gli altri rischi non riferibili ad interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato D.lgs. n. 81/2008, ad elaborare il proprio **documento di valutazione dei rischi** e a provvedere all'attuazione di misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici "propri" dell'attività svolta.

Resta fermo che il concorrente **deve** indicare nel modello **Allegato 3 – Dichiarazioni integrative** la dichiarazione, **a pena di esclusione**, dei:

- propri **costi della manodopera**, con specificazione della tipologia dei contratti collettivi applicati al personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara. La mancanza di tale indicazione comporterà automaticamente l'esclusione dalla gara (art. 95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016);
- la **stima presuntiva del costo degli oneri di sicurezza aziendale** inerenti i rischi specifici della propria attività d'impresa (art.95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016);

## 6.3 Durata del contratto



La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è **fissata in anni 3 (tre)** decorrenti dalla data di effettivo inizio delle attività in concessione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo motivi di urgenza, il Responsabile Unico del Procedimento può autorizzare l'esecuzione delle prestazioni dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.

In tal caso, l'aggiudicatario dovrà ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata in sede di gara e dal provvedimento di aggiudicazione.

Il concessionario, alla scadenza del contratto, sarà tenuto, qualora l'Amministrazione comunale ne faccia richiesta, a proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali per ulteriori sei mesi e, comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara necessaria per la selezione di un nuovo contraente. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla presente gara, in caso di affidamento, ad accettare la proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (art. 106, c. 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Per ulteriori dettagli si rinvia all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **6.4 Opzioni e Rinnovo**

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 3 (tre).


Il Comune esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.

#### **6.5 DISCIPLINA ECONOMICA**

##### **PAGAMENTI**

Il corrispettivo del servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice sarà costituito "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio". Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione committente. Il concessionario potrà agire nei confronti delle compagnie assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, dovuto all'impossibilità oggettiva di individuare il veicolo responsabile, nessun onere economico potrà gravare sul committente.

L'Amministrazione committente non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risultasse



assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

#### **6.6. Criterio di aggiudicazione dell'appalto**

L'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell'**OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA** ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

### **7. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla presente gara gli **operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, nonché gli **operatori economici stabiliti in altri Stati membri**, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti indicati nell'art.45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **7.1. Imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative**

Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

#### **7.2. Raggruppamenti temporanei di imprese**

I Raggruppamenti temporanei sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. d), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei che non si sono ancora costituiti. In tal caso l'**offerta** deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti e deve essere presentata contemporaneamente una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono essere specificate:

- le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;



- l'indicazione dell'impresa capogruppo (mandataria);
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

La costituzione formale del Raggruppamento temporaneo può quindi avvenire successivamente all'aggiudicazione del servizio pur se prima dell'inizio del servizio stesso.

Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si rinvia a quanto stabilito dall'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

Alle imprese che presentano offerta in raggruppamento è preclusa la partecipazione in forma singola o in altro raggruppamento, per la stessa gara.

Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell'art. 2359 del CODICE CIVILE, è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

### **7.3. Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**

I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della Legge n. 422/1990 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i., ed i consorzi tra imprese artigiane, di cui alla legge n. 443/1985, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tali consorzi sono tenuti ad indicare, **in sede di offerta**, per quali consorziati il consorzio concorre.

### **7.4. Consorzi stabili**

I Consorzi stabili sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, **in sede di offerta**, per quali consorziati il consorzio concorre.

### **7.5. Consorzi ordinari di concorrenti**

I Consorzi ordinari sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte di consorzi ordinari che non si sono ancora



costituiti. In tal caso l'**offerta** deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario di concorrenti e deve essere presentata contemporaneamente una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono essere specificate:

- le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
- l'indicazione dell'impresa capogruppo (mandataria);
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

La costituzione formale del consorzio può quindi avvenire successivamente all'aggiudicazione del servizio pur se prima dell'inizio del servizio stesso.

Per quanto concerne la costituzione e la disciplina dei consorzi ordinari di operatori economici si rinvia a quanto stabilito dall'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **7.6. Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete**

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. f), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del medesimo Decreto. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **7.7. Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)**

I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. g), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del medesimo Decreto.

#### **7.8. Divieti di partecipazione**

Ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Per lo stesso articolo, è fatto divieto ai consorziati, per i quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) concorrono, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



Ai sensi dell'art. 48, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è **vietata l'associazione in partecipazione** sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o anche in forma individuale.

### **7.9 Disposizioni generali**

Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale.

I concorrenti non possono partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, né partecipare in forma individuale se hanno presentato offerta anche in associazione o consorzio.

Qualora, in qualunque momento della procedura, si accertasse che il concorrente si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 80 commi 1, 2 4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o durante la procedura – opererà l'immediata esclusione dello stesso.

L'esclusione sarà altresì disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o in qualsiasi altro caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrente alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, nonché dall'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, dovranno essere rispettati e posseduti i **requisiti di idoneità professionale** – di **capacità**



**economico-finanziaria e tecnica-professionale** indicati rispettivamente ai punti **8.3 – 8.4 e 8.5** del presente disciplinare.

La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da parte di uno solo dei concorrenti che partecipano in forma aggregata, determinerà l'esclusione dell'intero raggruppamento/consorzio.

Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell'art. 2359 del CODICE CIVILE, è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

## 8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui al punto precedente in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione.

### 8.1. Requisiti di carattere generale

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice così come modificato dal Decreto Legge 14 dicembre 2018 nr. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".


Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidati incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. Del 2001 n. 165.

La partecipazione alla procedura è subordinata alla sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" di uno specifico "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" da allegare alla documentazione necessaria ai sensi del presente atto. La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità/patto di integrità** costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

### **I requisiti di carattere generale devono essere dichiarati nella parte III del D.G.U.E**

Ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'ulteriore normativa vigente in materia, costituiscono motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara:

1. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai



sensi dell'art. 444 del CODICE DI PROCEDURA PENALE, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per uno dei seguenti reati:

- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli art.ii 416 e 416-bis del CODICE PENALE ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli art.ii 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del CODICE PENALE nonché all'art. 2635 del CODICE CIVILE;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli art.i 2621 e 2622 del CODICE CIVILE;
  - c. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e. delitti di cui agli art.i 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del CODICE PENALE, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. n. 109/2007 e s.m.i.;
  - f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. n. 24/2014;
  - g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interdittiva, sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti:

- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;



- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

*Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una "**visura**" (art. 33 del D.P.R. n. 313/2002) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 del CODICE DI PROCEDURA PENALE e art. 24 del D.P.R. 313/2002).*


Ai sensi dell'art. 80, comma 4 e seguenti, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiscono altresì motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara:

3. la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.



L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;
5. lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o l'essere in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. l'essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati.

Tra questi rientrano:

- aver dimostrato che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (art. 80 c. 5, lett. c);

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 c. 5 lett. c-bis);

- aver dimostrato le significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa. (art. 80 c. 5 let. c-ter);

7. la determinazione, con la propria partecipazione, di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;
8. una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
9. la presenza di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di



contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;

10. il presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
11. l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel Casellario Informatico;
12. l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
13. la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n. 55/1990;  
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
14. la mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 sul diritto dei lavoratori disabili, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
15. la mancata denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, quando l'operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
La suddetta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
16. il trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
17. il trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui



all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

18. il trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001;

I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione;

19. il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

L'esclusione è disposta in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 19.

Nelle situazioni di cui al precedente punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui ai precedenti punti da 4 a 16, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.



Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità prevista al precedente capoverso nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai precedenti punti da 3 a 16 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione di cui ai precedenti punti da 1 a 16 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara e nell'eventuale affidamento di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

### **NOTA BENE**

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede legale oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).



## 8.2. Criteri di selezione

**I criteri di selezione sono da dichiarare nella parte IV del D.G.U.E**

L'operatore economico deve soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- requisiti di idoneità professionale;
- requisiti di capacità economica e finanziaria;
- requisiti di capacità tecniche e professionali.

## 8.3. Requisiti di idoneità professionale

**Requisiti di idoneità professionale (da dichiarare nella parte IV Sezione A del DGUE)**

Ai fini della sussistenza dei **requisiti di idoneità professionale**, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono:

1. essere iscritti nel **registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per le categorie di attività inerenti la concessione in oggetto, da autocertificarsi come previsto dal modello per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di incidenti.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla **C.C.I.A.A.**, deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo. In tale caso è necessaria la presentazione di copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto della presente gara;

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Se l'operatore economico è una **Cooperativa sociale**, il concorrente deve essere iscritto:

- **nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative** gestito dal Ministero delle Attività Produttive (o Sviluppo Economico) avvalendosi degli uffici



delle Camere di Commercio (D.M. del 23/06/2004 attuativo dell'art. 9 del D. Lgs. n.6 del 17 gennaio 2003, e dell'art. 223 sexiedecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile);

- **nell'Albo Regionale delle cooperative sociali** di cui alla L. n. 381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B) e della Legge Regionale n. 34/2001.

**2. di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 2 – Bis “produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno” di cui all'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152.**

**3. di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) nr. 2 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ivi incluso quello relativo alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.**

Gli operatori economici con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 83 e 49 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

In particolare, al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Nel caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o GEIE, i requisiti di iscrizione di cui ai precedenti punto 1 - 2 e 3 devono essere posseduti:

a. da ciascuna delle imprese raggruppate o in costituendo raggruppamento o consorziate/consorziande o GEIE;

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima qualora abbia soggettività giuridica.



In caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di consorzio stabile i requisiti di iscrizione di cui **ai precedenti punti 1 e 2 e 3** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate come esecutrici.

Per la comprova dell'iscrizione in Registri e Albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPass, il concorrente deve inserire la relativa documentazione nel sistema AVCPass.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCPass.

#### **8.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria (parte IV sezione B6 del DGUE)**

I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, devono:

- Presentare **n. 1 (una) Dichiarazione rilasciata da istituti bancari o intermediari finanziari** autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a in data non anteriore a trenta giorni dalla presentazione dell'offerta, attestante la capacità economica e finanziaria e la solvibilità del concorrente in relazione al valore della gara e contenente:
  - i dati identificativi dell'Istituto che emette la dichiarazione ed i dati autorizzativi che legittimano l'Istituto al rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti;
  - l'espressa dichiarazione di affidabilità del concorrente (o componente di un eventuale R.T.I. o consorzio), che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

*Tale requisito di capacità economica e finanziaria dovrà essere comprovato, ai sensi dell'art.86, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e dell'allegato XVII parte I ivi richiamato, **mediante idonea dichiarazione bancaria.***

#### ***N.B.***

*In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, il requisito di capacità economico-finanziaria di cui sopra dovrà essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento. (art 83 comma 8 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 così come coordinato con il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017).*

*In caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di consorzio stabile il requisito di capacità economico-finanziaria di cui sopra dovrà essere posseduto dal consorzio.*



L'entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara senza pregiudicare in alcun modo la concorrenza.

#### **8.5. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comm1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)**

- **1) adeguata attrezzatura e personale idoneo a garantire il servizio, tenuto conto delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento ai requisiti tecnico – professionali degli operatori prescritti per effettuare il servizio richiesto.**  
Capacità tecnica e professionale: si intende il possesso da parte del concorrente di un'organizzazione aziendale qualificata nel settore della gestione dei servizi analoghi a quello oggetto di appalto al fine di garantire l'esecuzione dell'appalto secondo gli standard di qualità richiesti dal committente.
- Per l'ammissione alla gara i concorrenti **devono presentare una dichiarazione** indicante l'attrezzatura, il personale, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il concessionario del servizio **disporrà per l'esecuzione** dell'appalto fin dal momento dell'assunzione e dell'esecuzione degli impegni negoziali e per tutta la durata del contratto.
- Il concorrente, per l'esecuzione degli interventi, **dovrà** indicare di:
  - **avere la disponibilità e/o essere proprietaria di almeno un veicolo** idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla normativa vigente con le caratteristiche ed i requisiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.
  - avere la disponibilità giuridica e/o essere proprietaria di **una Sede Operativa(o Centrale Operativa) attiva con numero telefonico in funzione 24 ore su 24 per pronto intervento 24h tutti i giorni dell'anno** (avente le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto);
  - avere la disponibilità giuridica per tutta la durata dell'appalto e/o essere proprietaria di almeno un **Centro Logistico Operativo (CLO)** avente le caratteristiche, la dotazione dei mezzi e delle attrezzature indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, atto ad assicurare l'operatività sull'intero territorio comunale dei Comuni di Gabicce Mare e Gradara e deputato ad organizzare l'intervento di messa in sicurezza, dopo aver ricevuto la segnalazione dalla Centrale Operativa, nel rispetto delle tempistiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e offerte in sede di gara.

*Tale capacità dovrà essere comprovata, ai sensi dell'art.86, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e dell'allegato XVII parte II lettera a), ii) ivi richiamato, mediante una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il personale, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il concessionario del servizio disporrà per*



*l'esecuzione dell'appalto fin dal momento dell'assunzione e dell'esecuzione degli impegni negoziali e per tutta la durata del contratto.*

***L'Amministrazione comunale committente, prima dell'inizio del servizio, procederà alla verifica, del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale dichiarato dal concorrente aggiudicatario in sede di gara.***

***Il concorrente aggiudicatario, pertanto, prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare una dichiarazione indicante le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura, (elenco dei mezzi indicando per ciascuno targa, modello, anno di immatricolazione, alimentazione e categoria, il titolo di proprietà o disponibilità giuridica di cui dispone il concorrente e, in quest'ultimo caso dettagliando la tipologia di contratto in base al quale è configurata la disponibilità giuridica del contratto stesso e il soggetto proprietario del mezzo), elenco del personale di cui si dispone suddiviso per categoria e profilo professionale (es. conducenti mezzi) con indicazione per ciascun soggetto conducente mezzi degli estremi della patente di guida prescritta dalle vigenti disposizioni, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il concessionario del servizio disporrà per l'esecuzione dell'appalto fin dal momento dell'avvio del servizio e per tutta la durata del contratto.***

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari (di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016), i **requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui sopra **dovranno essere posseduti complessivamente**, fermo restando che il mandatario posseda i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83 comma 5 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 così come coordinato con il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017).

I requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'art. 47 del codice, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera che sono computati in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può utilizzare, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

"I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine della qualificazione economico finanziaria e tecnico-professionale, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, giusto il disposto dell'art. 47,



comma 2 del Codice”

La suddetta disciplina viene applicata anche ai consorzi di cooperative (sul punto cfr. TAR Campania-Napoli, sez. II, 10.11.2017, n. 5300).

**Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art. 48 c. 8 del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, l'istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.**

A tal riguardo ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti **dovrà detenere – pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio.**

Qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento, per quanto riguarda la **capacità finanziaria**, l'operatore economico e i soggetti ausiliari **sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto** (art. 172 c.2 del D.lgs. n. 50/2016).

### **AVVALIMENTO**

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina l'istituto dell'avvalimento. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento, le imprese ausiliarie **dovranno compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste nella parte II sezione A e B, nella parte III, nella parte IV e nella parte VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa contenuta nella busta A.**



Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 **non è ammesso l'avvalimento del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Le relative dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del



D.P.R. n. 445/2000 e dalle stesse, qualora risultino mendaci, potranno derivare le conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo decreto.


In ogni caso di dichiarazioni mendaci, inoltre, la stazione appaltante, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, provvederà ad escludere il concorrente, ad escutere la garanzia e a trasmettere gli atti all'Autorità di Vigilanza per le eventuali sanzioni previste. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c. la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle



parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "Black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 **devono essere in possesso**, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione).

La Stazione Appaltante effettuerà, nei confronti dei concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle "black list" di cui ai Decreti Ministeriali sopra citati in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

## 9. DICHIARAZIONI, VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI

### 9.1. Dichiarazioni

Le istanze, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, i certificati e ogni altro documento presentato dal concorrente in sede di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

L'autenticazione delle copie di atti e documenti deve essere ottenuta con le modalità previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.



La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o documento sia conforme all'originale (art. 19 del decreto citato).

Le istanze e le dichiarazioni di cui al primo capoverso, sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica (alla scansione del documento) non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

La Stazione Appaltante ha predisposto i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, se ne consiglia l'utilizzo al fine di ridurre al minimo le eventuali esclusioni dalla gara per irregolarità.

## **9.2. Verifica delle condizioni di partecipazione**

La verifica della sussistenza delle condizioni di partecipazione (possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario) avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al sistema AVCpass e acquisire il "PASO" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara assieme alla documentazione amministrativa.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare le verifiche in via documentale.

## **9.3. Falsità in atti e dichiarazioni mendaci**

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del decreto citato). Pertanto, qualora l'esito delle verifiche delle condizioni di partecipazione non confermi le dichiarazioni del concorrente, quest'ultimo è escluso dalla gara con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art. 76.

# **10. ESECUZIONE DELL'APPALTO**

## **10.1. Integrazione dei servizi**

Il Comune si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi già appaltati con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto e nel rispetto delle tempistiche dell'appalto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) ed ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..



## **10.2. Penali**

Per quanto concerne le penali, si rinvia all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **10.3. Requisiti particolari di esecuzione**

Per l'esecuzione del contratto **non** sono richiesti requisiti particolari di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

## **10.4. Subappalto**

I servizi in concessione dovranno essere eseguiti direttamente dall'aggiudicatario e il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.

Il **subappalto**, è disciplinato dall'art. **174 e 105 commi 10, 11 e 17 del D.Lgs. n.50/2016**.

In particolare si evidenzia che:

- l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto,
- il concorrente, pena la mancata autorizzazione al subappalto, dovrà indicare in maniera dettagliata nella parte II sezione D del DGUE (Allegato B al presente disciplinare) i servizi che intende subappaltare e **se trattasi di operatore economico che non sia microimpresa, piccola e media impresa dovrà indicare la terna dei subappaltatori, che dovranno compilare il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella parte II sezione A e B, nella parte III, nella parte IV e nella parte VI,**
- Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto,
- **non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.**

## **10.5 Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro**

Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario applica al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizio stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art. 30, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)



Nell'esecuzione dell'appalto l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (art.30, comma 3, del decreto citato).

### 10.6 Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 177 (Affidamenti dei concessionari) del D.Lgs. n.50/2016 e al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire **prioritariamente** nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 e dall'art. 177 del Codice garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

### 10.7 Sopralluogo

Il sopralluogo non è previsto.

### 10.8 GARANZIA PROVVISORIA

#### L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto di €. **30.000,00** (importo calcolato su euro 10.000,00 annui x 3 anni di contratto base) *ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice* e precisamente di importo pari ad € **600,00 (euro seicento/00)** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono



fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale di Gabicce Mare **UBI BANCA Gabicce Mare, IBAN IT85 0 03111 68320 00000005799** (indicando il versante e la causale: "Caucione procedura aperta per la Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali. - **CIG 7793930A7E**).

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE.



- 4) essere predisposta sulla base delle schede tecniche contenute nell'allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 19/01/2018 n. 31, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 16/L del 10.04.2018 – Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 83 del 10.04.2018 – Serie Generale;
- 5) avere **validità per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere prodotta **in formato digitale** nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) mediante diretta produzione del documento informatico, ossia del file in formato p7m **registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante.**

Alla luce del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

**L'importo della garanzia, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto delle percentuali previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, se l'operatore economico, in sede di offerta, dichiara di voler fruire di tali benefici, dimostri il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti.** (In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento – in caso di raggruppamento temporaneo verticale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento ovvero se solo alcuni operatori economici sono in possesso



della certificazione di qualità, essi potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad essi riferibile).

La garanzia provvisoria presentata dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre quella dei non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione con l'atto con cui si comunica l'aggiudicazione stessa.

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:**

copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

40

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).



**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

#### **10.9 PAGAMENTO del CONTRIBUTO A FAVORE DI A.N.A.C.**

**NON DOVUTO.** Considerato il valore della concessione i concorrenti non devono effettuare alcun pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2019.

### **11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è affidato ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. Sss), 35 (comma 1 lett. d) , 60 (procedura aperta), 95 (criteri dine dell'appalto) comma 3 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante procedura aperta, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa sulla base delle migliori caratteristiche tecnico-qualitative** ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.

Lo stesso criterio, ai sensi dell'art. 173 dello stesso Decreto, riferendosi ad una concessione di servizi che non comporta oneri né costi per il committente e che non prevede una base d'asta da ribassare, mancando del tutto l'elemento prezzo, verrà declinato esclusivamente riguardo le caratteristiche tecniche offerte **sulla base di criteri qualitativi (art. 95 e 173 del D.lgs. n. 50/2016)**, con il punteggio complessivo massimo di **cento punti**.


La stazione appaltante potrà attivare il procedimento di verifica della congruità dell'offerta esclusivamente qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa (art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

**Non sono autorizzate varianti ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..**

Sono considerate **inammissibili**, ai sensi dell'art.59 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le offerte:

- a. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b. che non hanno la qualificazione necessaria;

Fermo restando quanto previsto all'art. 83 c. 9 del D.lgs. n. 50/2016 concernente l'istituto del soccorso istruttorio descritto al paragrafo 9 del presente disciplinare,



sono considerate **irregolari**, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art.83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, in mancanza, l'incompletezza e ogni altra **irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)** di cui all'art. 85 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e tecnica**, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

L'**irregolarità essenziale è sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Sono inoltre **escluse** le offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento o riferite ad offerta relativa ad altra gara o in variante.

L'aggiudicazione avverrà previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83 del D.Lgs. n.50/2016, della sussistenza dei seguenti **presupposti**:

- conformità dell'offerta ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara e nei documenti di gara;
- provenienza dell'offerta da un offerente che non è escluso ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e che soddisfa i criteri di selezione fissati nel bando di gara ai sensi dell'art.83 del medesimo decreto;
- soddisfazione dell'offerta degli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida, se ritenuta dalla Stazione Appaltante conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.



È facoltà della Stazione Appaltante e del Comune di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

## 12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione oggetto del presente appalto è effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Trattandosi di una concessione di servizi che non comporta costi per l'amministrazione precedente e che non prevede un importo a base d'asta su cui fare un'offerta in ribasso o in aumento, mancando del tutto "l'elemento prezzo", si precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico qualitative del servizio offerto. L'appalto pertanto sarà aggiudicato all'offerta che avrà conseguito la somma più elevata dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica.

Il punteggio massimo attribuibile esclusivamente all'offerta tecnica-organizzativa è di 100 punti.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI
OFFERTA TECNICA-ORGANIZZATIVA	Max 100
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 12.1. OFFERTA TECNICA - Criteri per l'attribuzione di punteggi

***L'attribuzione del punteggio avverrà in base ai criteri di seguito indicati:***

L'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione ai quali possono essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi:

**A. Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada;**

**B. Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla compatibilità ecologica ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale;**

**C. Elementi aggiuntivi e preferenziali.**



L'amministrazione committente si riserva la facoltà di applicare le verifiche previste dall'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- Per ciascun parametro/criterio A), B), C), sono individuati dei punteggi che sono formati da specifici sotto-criteri a ciascuno dei quali vengono assegnati specifici sotto-punteggi.
- I criteri di valutazione tecnica si basano su elementi come di seguito valutati, per un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti:

	CRITERI	PUNTI
A	Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada	40
B	Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale	40
C	Elementi aggiuntivi e preferenziali	20

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera A (Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino) l'Amministrazione comunale individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato.

SUBCRITERI	PUNTI
------------	-------



A1 subcriterio qualitativo	Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate. Modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento a: a. Soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente; b. Utilizzo di adeguati schemi segnaletici temporanei e di dispositivi di preavviso all'utenza stradale delle criticità presenti in strada e nelle sue pertinenze	15
A2 subcriterio qualitativo	Strumentazione tecnologica ed informatica di supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente, nonché per la relativa informazione immediata all'utenza stradale	10
A3 sub criterio qualitativo	Mezzi e strumenti messi a disposizione degli interventi	10
A4 subcriterio qualitativo	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino.	5

45

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera B (caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco-compatibilità ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelencati criteri che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

SUBCRITERI		PUNTI
B1 subcriterio qualitativo	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione particolare al rispetto dell'ambiente: a) Eco-compatibilità attestata da certificazione appropriata; b) Conservazione e ripristino dell'infrastruttura stradale; c) Sistemi di pulizia che non deteriorano il manto stradale e la piattaforma stradale	20
B2 subcriterio qualitativo	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	10



B3 subcriterio qualitativo	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	10
----------------------------------	---	----

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera C (elementi aggiuntivi e preferenziali) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

	SUBCRITERI "C"	PUNTI
<b>C1</b> criterio qualitativo	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A e per il cittadino.	12
<b>C2</b> criterio quantitativo automatico	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo stabilito in capitolato. Sarà oggetto di valutazione il minor tempo di intervento proposto dal concorrente rispetto a quello massimo previsto dall'art. 7 del Capitolato. I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente:  - <b>punti 2</b> per ogni riduzione dei tempi di intervento dall'attivazione di almeno 5 minuti rispetto ai 30 minuti previsti per i giorni feriali dalle h. 06:00 alle h 22:00, fino ad un massimo di 10 minuti di riduzione <b>(max 4 punti)</b>  - <b>punti 2</b> per ogni riduzione dei tempi di intervento dall'attivazione di almeno 10 minuti rispetto ai 45 minuti previsti sia per i gironi feriali dalle ore 22:00 alle h 06:00 sia per i gironi festivi ed i sabati, fino ad un massimo di 20 minuti di riduzione <b>(max 4 punti)</b>  Non saranno attribuiti punteggi intermedi (per tempi di intervento intermedi verrà attribuito il punteggio inferiore).	8

**A)** Il punteggio relativo alla "Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada" sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$A(i) = 15 \cdot A1(i)/A1(\max) + 10 \cdot A2(i)/A2(\max) + 10 \cdot A3(i)/A3(\max) + 5 \cdot A4(i)/A4(\max)$$

dove:

A1(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A1

A2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A2

A3(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A3



A4(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A4  
A1(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A1  
A2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A2  
A3(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A3  
A4 (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A4

**B)** Il punteggio relativo alle "Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-Incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla preservazione dell'infrastruttura stradale" sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$B(i) = 20*B1(i)/B1(max) + 10*B2(i)/B2(max) + 10*B3(i)/B3(max)$$

dove:

B 1 (i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B1  
B2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B2  
B3(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B3  
B1 (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B1  
B2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B2  
B3(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B3

**C)** Il punteggio relativo "elementi aggiuntivi e preferenziali" sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$C(i) = 12*CI(i)/CI(max) + \text{punteggio assegnato al subcriterio C2} *$$

dove:

CI(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio CI  
CI(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio CI

\* **subcriterio quantitativo** il cui punteggio è assegnato automaticamente secondo quanto indicato nella tabella sopra indicata.

Per quanto riguarda la valutazione delle offerte la Commissione, in seduta riservata e sulla scorta dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati A – B – C1 un giudizio di merito qualitativo attribuendo un punteggio variabile da 0 a 10.



Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sotto criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

	PUNTEGGI
	0
Ottimo	10
Più che buono	9
Buono	8
Più che sufficiente	7
Sufficiente	6
Non completamente adeguato	5
Limitato	4
Molto limitato	3
Minimo	2
Appena valutabile	1
Non Valutabile	0

Per ogni criterio e sottocriterio verrà calcolato, sulla base delle formule precedentemente descritte, un coefficiente variabile da 0 a 1 espresso in valori centesimali:


- il coefficiente zero risulterà attribuito al punteggio minimo;
- il coefficiente uno risulterà attribuito al punteggio massimo raggiunto;
- il coefficiente intermedio risulterà attribuito per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il peso di ogni singolo criterio o sottocriterio.

La graduatoria finale per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun offerente, mediante l'applicazione della formula:

$$P(i) = A(i) + B(i) + C(i)$$

L'offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una **relazione descrittiva**, redatta in lingua italiana, suddivisa per i punti A, B, C, composta da massimo **20 CARTELLE (una cartella equivale ad una facciata)**, numerate progressivamente, in foglio formato A4, carattere *Arial*, dimensione carattere 12, interlinea singola, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione e munita di apposito indice (che non viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse), numerate progressivamente (esclusi gli eventuali copertina, indice e



allegati) che descrive la proposta del servizio; sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività delle proposte progettuali.

**Potranno** essere inseriti **eventuali allegati** quali schemi esemplificativi, diagrammi, tabelle, organigrammi documentazione fotografica e tabelle che esplicano i singoli elementi e sub-elementi dell'elaborato progettuale, utili a facilitare la comprensione della proposta e che non sono inclusi nel predetto numero massimo di 20 cartelle consentite.

Il progetto dovrà essere redatto in lingua italiana, il più possibile chiaro ed esaustivo, dovrà rispettare le prescrizioni del Capitolato ed essere immediatamente applicabile e realizzabile.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta:

- a. dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- a. dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.


Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

Il progetto (inteso quale relazione descrittiva) deve essere sottoscritto dal concorrente su ogni facciata; qualora sia composto da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e sia numerato con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina.

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito, dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proposte presentate e di ogni altro servizio, onere o prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta tecnica.

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice ad esito dell'esame dei progetti presentati sino ad un punteggio massimo attribuibile di 100 punti.

Risulta pertanto che ad ogni sotto criterio e per ogni progetto sarà assegnato un giudizio in relazione a quanto attribuirà la Commissione che, moltiplicato per il



coefficiente, darà il punteggio parziale di ogni sub criterio. Il totale complessivo dei punti assegnati ad ogni singola offerta per ogni sub criterio/criterio, sommati, darà il punteggio totale dell'offerta tecnica dello stesso operatore economico, così come riportato nella tabella sopra richiamata.

**Riparametrazione:** Al fine di evitare rischi di possibili alterazioni della concorrenza i punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.

**Soglia di sbarramento:** Non è prevista la soglia di sbarramento.

Per il calcolo di tutti i punteggi verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

**NB:**

**Le condizioni specificate nella parte progettuale fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo e/o l'applicazione delle penalità di cui all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.**

**Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo non potrà essere sanato con la procedura di soccorso istruttorio, nel rispetto dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..-**

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

**L'offerta deve pervenire, pena l'esclusione, in plico chiuso idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, in modo da garantire l'integrità del plico stesso senza che sorga dubbio alcuna sulla sua eventuale manomissione, contenente la Documentazione Amministrativa e l'Offerta Tecnica, al seguente indirizzo: **S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) - Provincia di Pesaro e Urbino – P.O. Appalti e Contratti - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro entro il termine perentorio delle****

**ore 12.00 del giorno 20 MARZO 2019**

Le offerte devono essere inoltrate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero postacelere, ovvero



mediante consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (che rilascerà apposita ricevuta).

Si precisa sin da ora che oltre detto termine nessuna altra offerta è considerata valida anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti e che non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di nuova offerta.

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenisse in tempo utile, la Provincia non si assume responsabilità alcuna e l'offerta sarà **esclusa**. **Non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.**

Nessun rimborso è previsto a favore dei concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara.

**Il plico**, pena l'esclusione, deve recare all'esterno:

1. l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail e P.IVA (in caso di raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento, con specificazione dei ruoli di mandatario e mandante);
2. l'indicazione relativa all'oggetto della gara: **APPALTO CONCESSIONE del SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GABICCE MARE E DI GRADARA (PU). CIG 7793930A7E**
3. la dicitura "**NON APRIRE**".

Il plico, **pena l'esclusione**, dovrà contenere:

- 1) una busta contenente un supporto informatico su cui è salvata la documentazione amministrativa, recante il mittente e la dicitura "**Busta A - Documentazione Amministrativa**";
- 2) una busta contenente un supporto informatico su cui è salvata l'offerta tecnica, recante il mittente e la dicitura "**Busta B - Offerta Tecnica**";

**Le buste "A", "B"** dovranno, pena l'esclusione, essere chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, presentate in modo tale da garantire l'integrità delle buste stesse senza che sorga dubbio alcuna sulla loro eventuale manomissione.

#### **14) BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**



Il concorrente **deve** inserire nella **busta A** il **cd-rom o altro supporto informatico** contenente i documenti informatici che compongono la documentazione amministrativa.

**Ciascun documento informatico dovrà avere formato digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) ovvero consistere in un file registrato su supporto informatico con firma digitale del sottoscrittore.**

**Non saranno più accettati documenti cartacei.** Si specifica che ove fosse richiesta copia di documenti (es. carta identità o procura...) la stessa è intesa come scansione.

**I fogli di ciascun documento devono essere numerati** con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine del singolo documento).

**Il nome di ciascun file dovrà riportare le seguenti informazioni:**

nome operatore economico in breve (è sufficiente il mandatario in caso di RTI) – tipo documento (es. domanda di partecipazione, dgue, garanzia...)

**Il supporto informatico dovrà riportare le seguenti informazioni:**

nome operatore economico in breve (è sufficiente il mandatario in caso di RTI) – doc amministrativa

La documentazione amministrativa si compone della domanda di partecipazione, del **DGUE** e delle **dichiarazioni integrative** nonché della documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **1) Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è redatta in **bollo da € 16,00** preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato n. 1** e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **sottoscritta**:

1. dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;



2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
3. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
4. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

#### **Il concorrente allega:**

- a) scansione di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) scansione della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

#### **2) Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE esclusivamente in formato elettronico collegandosi al seguente indirizzo <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>

Successivamente



- dove è scritto "Chi è a compilare il DGUE?", selezionare "Sono un operatore economico";
- comparirà la dicitura "Che operazione si vuole eseguire?", selezionare "Importare un DGUE";
- caricare il file ESPD Request (richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla Provincia **allegato n.2** alla documentazione di gara (il file è denominato "DGUE - espd-request" ed è in formato XML);
- selezionare il Paese del compilatore;
- procedere con "avanti";
- compilare il DGUE caricato sul browser in ogni sua parte, secondo quanto di seguito indicato;
- scaricare al termine della compilazione , il file .xml e salvarlo in formato .pdf;
- firmare digitalmente il file in formato .pdf;
- salvare il file firmato sul cd-rom.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Parte già compilata dalla Provincia.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria;

**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

6. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

1. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 8 del presente disciplinare;
2. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al punto 8 del presente disciplinare.



## Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 3) Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente redatte utilizzando il modello di cui all'**allegato n.3**, con le quali tra le altre:

1. dichiara di essere una micro/piccola/media impresa;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 e comma 5 lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice;
4. dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001;
5. dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art.1-bis della L. n.383/2001 D.Lgs. n.165/2001;
6. accetta il **"Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e di condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia"** acquisito al protocollo generale di questa Amministrazione al n.31048/2013 e sottoscritto in data 09/03/2011 da Prefettura di Pesaro e Urbino e alcuni enti del territorio provinciale tra i quali la Provincia di Pesaro e Urbino, di cui si riporta lo stralcio al paragrafo 18 (art. 1,



- comma 17, della l. 190/2012);
7. accetta il **"Protocollo di legalità"** stipulato tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e la Provincia di Pesaro e Urbino, di cui si riporta un riassunto al paragrafo 18 (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
  8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Provinciale n.10 del 30/01/2014 e reperibile al seguente link <http://www.provincia.pu.it/funzioni/organizzazione-generale/affari-istituzionali/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
  9. dichiara di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della L. n.136/2010;
  10. dichiara di voler o meno fruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva;
  11. dichiara di voler segretare o meno la documentazione presentata in caso di istanza di accesso agli atti da parte di un altro operatore economico;
  12. dichiara di essere/non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ..... oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di .....
  13. elegge domicilio anche per le comunicazioni di gara;
  14. rende i consensi relativi al trattamento dei dati personali;

**Le seguenti dichiarazioni sono a carico dell'operatore economico e non sono inserite in nessun modello:**

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

15. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**



16. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
17. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
18. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
19. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
20. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

21. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da **1 a 20**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**4) Documentazione a corredo**



Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. La garanzia deve essere **pari ad € 600,00** (corrispondente al 2% del valore dell'appalto), pena l'esclusione, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente, predisposta secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria comunale di Gabicce Mare UBI BANCA Gabicce mare, sul c/c corrispondente al seguente codice **IBAN: IT85 0 03111 68320 000000005799** (indicando il versante e la causale: **Cauzione** procedura aperta per Concessione servizio ripristino condizioni di sicurezza e viabilità post incidente e altri servizi connessi sulle strade di competenza del Comune di Gabicce Mare e Gradara" **CIG 7793930A7E** o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione comunale.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente:

- a) può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa,
- b) deve essere predisposta sulla base delle schede tecniche contenute nell'allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 19/1/2018 n.31, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 16/L del 10/4/2018 – Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n.83 del 10/4/2018 – Serie Generale,
- c) deve avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta,
- d) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,



- e) in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento,
- f) in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE.

La garanzia fideiussoria deve essere prodotta **in formato digitale** nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) mediante diretta produzione del documento informatico, ossia del file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante.

Alla luce del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

**L'importo della garanzia, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto delle percentuali previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, se l'operatore economico, in sede di offerta, dichiara di voler fruire di tali benefici, dimostri il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti.** (In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento – in caso di raggruppamento temporaneo verticale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento ovvero se solo alcuni operatori economici sono in possesso della certificazione di qualità, essi potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad essi riferibile).

La garanzia provvisoria presentata dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre quella dei non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione con l'atto con cui si comunica l'aggiudicazione stessa.

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:**

- 3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4. **dichiarazione di impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni**, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, nel caso in cui alla scadenza di validità della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i



soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l'esclusione);

5. **dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria ovvero in caso di garanzia provvisoria presentata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, **a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n.50/2016 (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l'esclusione). **Tale dichiarazione non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (ex art. 93 comma 8 D.Lgs 50/2016)**;
6. documentazione attestante il pagamento dell'**imposta di bollo**. A tal fine i concorrenti devono produrre idoneo documento attestante l'assolvimento dell'imposta secondo una delle seguenti modalità:
- a) copia scansionata del foglio su cui viene apposta la **marca da bollo debitamente annullata e con sovrascritto il numero di gara SIMOG e il CIG della presente procedura di gara**;
  - b) copia scansionata ovvero file del versamento effettuato mediante modello F23 dal quale risultino il numero di gara SIMOG e il CIG della presente procedura di gara. Per una corretta compilazione si rimanda alla seguente pagina web dell'Agenzia delle Entrate:  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/ind+f23+modello>.

Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni del caso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

## **5) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**



- 1) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- 2) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- 1)atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- 2) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- 1) dichiarazione attestante:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

1. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**



1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

2. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma



dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara mediante l'acquisizione dei relativi certificati e tramite accertamenti d'ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Tali verifiche verranno effettuate anche nei confronti dell'aggiudicatario e qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio dalla Stazione Appaltante, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Si fa presente che in caso di dichiarazioni non veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000.

## 15) BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve inserire nella **busta B** il **cd-rom o altro supporto informatico** contenente i documenti informatici che compongono l'offerta tecnica.

**Ciascun documento informatico dovrà avere formato digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) ovvero consistere in un file registrato su supporto informatico con firma digitale del sottoscrittore.**

Non saranno più accettati documenti cartacei.

**I fogli di ciascun documento devono essere numerati** con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine del singolo documento).

**Il nome di ciascun file dovrà riportare le seguenti informazioni:**

nome operatore economico in breve (è sufficiente il mandatario in caso di RTI) – tipo documento (es. relazione, organigramma, tabelle, documentazione fotografica- ) - off tecnica

**Il supporto informatico dovrà riportare le seguenti informazioni:**

nome operatore economico in breve (è sufficiente il mandatario in caso di RTI) – offerta tecnica

L'offerta dovrà essere **consegnata su n. 2 supporti magnetici** sia in formato



PDF che in formato sorgente DWG o DXF o DGN (per gli elaborati grafici) o su programmi idonei alla rilettura e rielaborazione (per documenti di testo e/o immagini).

L'offerta tecnica consiste in:

- **relazione tecnica contenente la proposta progettuale**
- **eventuale documentazione fotografica.**
- **Ogni elaborato ritenuto utile** per meglio illustrare la proposta.

La proposta progettuale (offerta tecnica) deve essere il più possibile chiara ed esaustiva, suddivisa in tre (3) capitoli corrispondenti ai criteri di valutazione e rispettandone l'ordine di articolazione ed esplicitata in **un massimo di 20 cartelle** (per cartelle si intendono facciate), numerate progressivamente (no fronte e retro, esclusi eventuali copertina, indice ed allegati) redatte in formato A4, carattere Arial, interlinea singola, dimensione del carattere 10 con un massimo 40 righe per facciata. Non verranno prese in considerazione le cartelle (facciate) oltre la numero 20. Sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività delle proposte progettuali.

65

Ogni documento di cui si compone l'offerta tecnica dovrà essere redatto in lingua italiana e sottoscritto, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui alla busta A – Documentazione amministrativa.

Il concorrente, con la sottoscrizione degli elaborati sopra indicati, assume in proprio ogni onere e responsabilità relativi alla realizzazione tecnica ed economica delle offerte migliorative a corpo così come proposte.

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito, dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proposte presentate e di ogni altro servizio, onere o prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta tecnica.

Potranno essere inseriti eventuali allegati quali schemi esemplificativi, organigrammi, documentazione fotografica, tabelle utili a facilitare la comprensione della proposta e che non sono inclusi nel predetto numero massimo di 20 cartelle consentiti.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma leggibile:

1. dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;



2. dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

La proposta progettuale deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni facciata; qualora sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e sia numerata con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina.

**N.B.**

**Nella busta "B" contenente l'offerta tecnica, l'operatore economico dovrà dichiarare e indicare quali parti specifiche del progetto presentato costituiscano segreti tecnici o commerciali e pertanto sono da secretare per un eventuale accesso agli atti e per quali specifici motivi.**

In caso di assenza di indicazioni la Stazione Appaltante avrà facoltà a concedere l'accesso di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le sottoscrizioni devono essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al Raggruppamento.

La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo un'adeguata valutazione, comporterà l'esclusione dell'offerta mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, l'Ente si riserverà di richiedere l'integrazione della documentazione, 85, comma 5, primo periodo del Codice

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito, dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proposte presentate e per i costi relativi all'esecuzione delle varianti migliorative e/o di ogni altro servizio, onere o prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta tecnica.

## **16 APERTURA DELLE OFFERTE**

### **16.1 Apertura delle offerte**

L'apertura delle offerte avverrà presso la sala "Giuseppe Mari" nella sede della Provincia di Pesaro e Urbino Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro



## alle ore 9.00 del giorno 28 MARZO 2019

Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante pubblicazione sul profilo di committente anche fino al giorno antecedente la data indicata.

Parimenti le **successive sedute pubbliche** saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso sul profilo di committente: almeno 24 ore prima della data fissata

In tale seduta pubblica il Seggio di gara procederà:

- alla verifica della corretta e regolare presentazione dei plichi,
- all'apertura dei plichi e alla verifica della presenza e della regolare chiusura delle buste A-B,
- all'apertura delle **buste A** e alla verifica della documentazione ivi contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione in capo ai concorrenti al fine della loro ammissione/esclusione alla gara sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate,
- a siglare i lembi di chiusura della **busta B**.
  - adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

67

Esaurita la fase di ammissione dei concorrenti, in seduta pubblica la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste B e, in una o più **sedute riservate**, alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri, sub-criteri indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in **seduta pubblica**, la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite pec o fax entro le 24 ore precedenti, la Commissione e/o il Seggio di gara:

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
- procederà alla formulazione della graduatoria sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente e risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ad ogni singolo criterio dell'offerta tecnica,
- procederà alla determinazione del miglior offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto e alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara in suo favore, salva l'eventuale verifica dell'anomalia di cui nel prosieguo. Qualora due o più offerte ottengano il



medesimo punteggio, la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta economica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica tra tali soggetti, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n.827/1924,

- trasmetterà alla stazione appaltante la graduatoria con l'indicazione del concorrente che risulti aver presentato l'offerta più vantaggiosa.

**La Commissione e/o Seggio di gara, nel corso della seduta pubblica in cui viene stilata la graduatoria, valuterà anche la congruità delle offerte.**

La Stazione appaltante potrà attivare il procedimento di verifica della congruità dell'offerta esclusivamente qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

La verifica di tali offerte verrà effettuata secondo il procedimento previsto dall'art.97 comma 6 ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016e dalle Linee guida n.3 approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n.1096 del 26/10/2016.

In apposita seduta pubblica, che verrà comunicata ai concorrenti mediante pec o fax entro le 24 ore precedenti, la stazione appaltante dichiarerà l'anomalia delle offerte che all'esito della verifica siano risultate non congrue e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta ritenuta congrua.

Eventuale provvedimento di esclusione verrà notificato ai concorrenti ai sensi e nei termini di legge.

Non si darà luogo alla verifica di anomalia qualora sia stato ammesso alla gara un unico concorrente.

**Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale.** Il verbale di aggiudicazione non tiene luogo del contratto ai sensi dell'art. 88 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.827, e, pertanto, la nascita del vincolo giuridico avverrà al momento della stipula formale del contratto nei termini previsti dall'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016.

**- COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "**amministrazione trasparente**" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.



### **Informazioni riguardanti le sedute pubbliche nonché le relative convocazioni**

Qualora il numero degli operatori economici ammessi a partecipare alla gara sia elevato tale da non permettere l'invio nei termini previsti delle comunicazioni mediante fax o pec tramite il sistema operativo in possesso della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino, tutte le informazioni riguardanti le sedute pubbliche della Commissione di gara nonché le relative convocazioni saranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committente. Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli effetti di legge.

### **Partecipazione alle sedute pubbliche di gara**

Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti i soggetti interessati.

Tuttavia per ciascun operatore economico concorrente (inteso quale soggetto singolo o R.T.I. o Consorzio) verrà dato atto nel verbale di gara della presenza di un solo rappresentante, il quale, a seguito di esibizione del documento di identità e degli atti a comprova della propria qualifica, avrà diritto di parola e potrà chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. Si specifica che per rappresentante si intende il titolare (se ditta individuale) o il legale rappresentante (se società o cooperativa) o il direttore tecnico o il soggetto che esibisca una procura o una delega idonee a comprovare la propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del concorrente.

Gli altri soggetti interessati potranno presenziare senza diritto di parola.

## **17) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

Terminate le operazioni di gara, la Stazione appaltante procederà nei confronti del primo in graduatoria, alla verifica del possesso delle condizioni di partecipazione prescritte dalla documentazione di gara.

Con apposita determinazione dirigenziale verrà approvata la proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, e aggiudicato l'appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso delle condizioni di partecipazione di cui sopra.

La comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art.76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, ancorché sospesa nell'efficacia per la suddetta verifica, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).

La stipulazione del contratto avverrà decorsi i termini di cui all'art.32, commi 8 e seguenti, del D.Lgs. n.50/2016, previa presentazione della documentazione all'uopo necessaria richiesta dal Comune.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.



Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n.159/2011 in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

Si informa, ai sensi dell'art.209, comma 2, D.Lgs. n.50/2016, che **il contratto non conterrà la clausola compromissoria.**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del D.Lgs. n.50/2016, sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Pesaro.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n.159/2011 in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.



Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Gabicce Mare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è pari a **€. 565,71 IVA compresa**. Il Comune di Gabicce Mare comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

L'importo delle spese di pubblicazione dell'**avviso sui risultati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** saranno quantificate a seguito dell'effettiva pubblicazione e dell'emissione della relativa fattura da parte delle agenzie concessionarie per la pubblicità legale.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## 18) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

### Avvertenze generali

4. La Stazione appaltante si riserva con provvedimento motivato in cui vengono esplicitate le ragioni, ivi compresa la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c..
5. Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'Appalto e in generale di tutta la documentazione di gara, si intende implicita la dichiarazione del concorrente di



- essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per l'esecuzione delle attività oggetto della presente gara.
6. Tutte le relazioni tecniche e tutta la documentazione di gara saranno acquisite dalla Stazione appaltante e non verranno restituite.
  7. La Stazione appaltante ed il Comune committente qualora la presente procedura di gara andasse deserta o nessun operatore economico presenti offerta valida, si riservano la facoltà di affidare direttamente l'appalto a soggetto qualificato di fiducia.
  8. In caso di eventuale contrasto tra le clausole del presente Disciplinare e quelle del Capitolato, dovrà sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi dell'Amministrazione e dell'impresa aggiudicataria in seguito all'espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (v. fra gli altri Consiglio di Stato Sez.V 29 agosto 2006 n.503 e Consiglio di Stato Sez.V n.4684/2015 e TAR Venezia 20/10/2016 n.1163).
  9. La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al riguardo.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal Seggio di gara alla Commissione giudicatrice: custodirà la documentazione di gara nella cassaforte custodita presso l'Ufficio del Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

*N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.*

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

### **Tracciabilità dei pagamenti**

Il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dall'art.3 e dall'art.6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.

### **Spese**



Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.8 del D.M. LL.PP. 145/2000. .

**Misure per la legalità e controlli per la sicurezza nei cantieri di opere oggetto di pubblico appalto**

Secondo quanto previsto nel "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e di condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia" acquisito al protocollo generale di questa Amministrazione al n.31048/2013 e sottoscritto in data 09/03/2011 da Prefettura di Pesaro e Urbino e alcuni enti del territorio provinciale tra i quali la Provincia di Pesaro e Urbino, si rende noto, stralciando letteralmente il testo dal paragrafo 5.1.1, quanto segue:

- "a) Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto lavori, l'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini, delle cooperative edili e affini, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative, nonché gli accordi integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il CCNL e l'integrativo di riferimento sono quelli previsti per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
- b) L'impresa appaltatrice è obbligata altresì, ad applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci.

73

Sempre a seguito degli impegni assunti con il suddetto Protocollo d'intesa, si informa che la Provincia di Pesaro fornirà alla Prefettura di Pesaro e Urbino informazioni concernenti le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici con offerta al ribasso superiore al 25% al fine di attuare specifici controlli circa il rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte degli organi preposti.

**Protocollo di legalità**

Secondo quanto stipulato tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e la Provincia di Pesaro e Urbino con apposito "Protocollo di legalità" e prevedendo la presente gara d'appalto le seguenti attività:

5. trasporto di materiali a discarica,
6. trasporto e smaltimento di rifiuti,
7. fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, calcestruzzo, bitume.
8. fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art.105 D.Lgs. n.50/2016),
9. noli a freddo di macchinari,
10. noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art.105 D.Lgs. n.50/2016),
11. autotrasporti,



## 12. guardia al cantiere

l'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune committente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e le successive variazioni al fine di poterlo trasmettere alla Prefettura di Pesaro e Urbino per le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia.

### **19.13 Domicilio dell'appaltatore**

Il concessionario deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso il territorio del Comune di Gabicce Mare. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate, tramite mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto.

### **19.14 Obblighi Codice Comportamento**

l'Aggiudicatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 62/2013, come integrato dalle disposizioni del **Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Gabicce Mare e del Comune di Gradara**, approvato con atto di Giunta dei suddetti Comuni. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute, comporta la risoluzione del presente contratto (art. 1456 c.c.).

### **Procedure di ricorso**


Il presente Disciplinare di gara con relativo Bando, ai sensi del combinato disposto dell'art.204 D.Lgs. n.50/2016 e degli artt. 119 e 120 D.Lgs. n.104/2010, può essere impugnato unicamente mediante ricorso al T.A.R. Marche, corrente in Ancona via della Loggia n.24, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. .

### **Accesso agli atti e divieto di divulgazione**

Salvo quanto espressamente previsto nel D.Lgs. n.50/2006, in particolare all'art.53, il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. I richiedenti pertanto hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, fatta salva la possibilità da parte dei concorrenti di escludere da tale accesso, indicandolo esplicitamente nella documentazione di gara, le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. È fatto salvo quanto previsto dall'art.53, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016.

### **Informativa sulla privacy**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.



Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono tacitamente il loro consenso al predetto trattamento.

La gara si attua nei modi indicati nel presente disciplinare. Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Bando di gara verrà pubblicato sulla GURI (V<sup>a</sup> serie Speciale Contratti Pubblici) n. **23 del 22.02.2019**, il presente disciplinare e tutta la documentazione di gara sono pubblicati sul **Profilo di committente: <http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/>** a far data dal **22.02.2019 al 20.03.2019**.

**Allegati:**

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – DGUE (file ESPD REQUEST in formato xml)
- Allegato 3 – Dichiarazioni integrative
- Allegato – Schema soggetti sottoposti al controllo antimafia;

**Documenti informativi allegati**

- Determinazione a contrarre del Comune di Gabicce Mare n. 72 del 06.09.2018
- Capitolato Speciale d'Appalto.
- *Elenco strade comunali di Gabicce Mare*
- *Cartografia del Comune di Gabicce Mare*
- *Elenco strade comunali di Gradara*
- *Cartografia del Comune di Gradara*

75

**Pesaro, 19 febbraio 2019**

Il Direttore  
della Stazione Unica Appaltante  
della Provincia di Pesaro e Urbino  
(Dott. Marco Domenicucci)

LV/iv

